Spedizione in abbonamento postale

Anno 92° — Numero 33

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 9 febbraio 1951 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.	In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.	All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

RICOMPENSE AL VALOR MILITARE

Decreto 20 marzo 1950
registrato alla Corte dei conti il 5 agosto 1950
registro Presidenza n. 38, foglio n. 178.

MEDAGLIA D'ARGENTO

ZACCAGNINI Carlo fu Leopoldo e di Bondi Emma, da Roma, classe 1913, tenente di fanteria di complemento, partigiano combattente (*alla memoria*). — Invalido di guerra non esitava ad entrare a far parte, dopo l'armistizio, del Fronte militare della resistenza sorto nella Capitale. Rendeva preziosi servizi nel campo organizzativo distinguendosi per iniziativa ed ardimento nella liberazione di prigionieri. Arrestato e sottoposto a dure sevizie nulla rivelava, imponendosi con la serena dignità del suo contegno ed animando, con la parola e con l'esempio, la resistenza morale dei compagni di prigionia. Massacrato alle Fosse Ardeatine suggellava, con il sacrificio della vita, la sua dedizione alla Patria. — Roma, settembre 1943-24 marzo 1944.

MEDAGLIA DI BRONZO

BUSETTO Alessandrino fu Giuseppe e di Busetto Giuseppina, da Venezia, classe 1920, sottotenente del genio, partigiano combattente (*alla memoria*). — Dopo l'armistizio affiancava prima e partecipava poi, al Movimento di liberazione, rendendo apprezzati servizi nel campo organizzativo e distinguendosi per coraggio e per iniziativa. Preso prigioniero e sottoposto a dure sevizie nulla rivelava. Davanti al plotone di esecuzione manteneva fiero contegno da soldato e cadeva al grido di « Viva l'Italia ». — Gualdo Tadino, 1° luglio 1944.

CROCE AL VALOR MILITARE

RAPPAZZO Mario di Carmelo e di Rappazzo Maria, da Castroreale (Messina), classe 1911, maresciallo dei carabinieri, partigiano combattente. — Entrato a far parte di formazioni partigiane si distingueva come organizzatore ed animatore. Nel corso di numerosi combattimenti e di numerose azioni di sabotaggio, forniva sicure prove di iniziativa, di coraggio e di capacità di comandante. — Zona del Piave, febbraio 1944-aprile 1945.

SIMONUTTI Amedeo fu Amadio e di Zanier Lucia, da Pinzano al Tagliamento (Udine), classe 1916, sergente maggiore automobilista c.c., partigiano combattente. — Già precedentemente distintosi nella lotta partigiana, dava bella prova di slancio combattivo e di personale valore durante un duro combattimento contro superiori forze nemiche in ritirata, nel corso del quale veniva fatto ingente bottino di armi e materiali e venivano catturati numerosi prigionieri. — Villanova di San Daniele del Friuli, 29 aprile 1945.

(5451)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 luglio 1950, n. 1152.

Riconoscimento della personalità giuridica della Gestione speciale dell'Ente Zolfi Italiani, avente lo scopo di costruire case popolari ed approvazione del relativo statuto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 22 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, sull'edilizia popolare ed economica;

Vista la domanda 5 ottobre 1949, con la quale il presidente dell'Ente Zolfi Italiani, con sede in Roma, ha chiesto il riconoscimento giuridico della Gestione speciale avente lo scopo di costruire case popolari da concedere in locazione agli operai addetti alle miniere zolfifere nazionali ed ai dipendenti dell'Ente medesimo;

Udito il parere emesso dal Consiglio di Stato nell'adunanza del 12 luglio 1950;

Visto lo statuto della detta Gestione speciale, modificato secondo quanto prescritto dal Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

E' riconosciuta la personalità giuridica della Gestione speciale dell'Ente Zolfi Italiani avente lo scopo di costruire case popolari da concedere in locazione agli operai addetti alle miniere zolfifere nazionali nonchè ai dipendenti dell'Ente medesimo, ed è approvato il relativo statuto composto di 27 articoli, vistato e sottoscritto dal Ministro proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 luglio 1950

EINAUDI

ALDISIO — PELLA

Visto, *il Guardasigilli* PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1951
Atti del Governo, registro n. 37, foglio n. 91. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 ottobre 1950, n. 1153.

Autorizzazione all'Università di Bari ad accettare una donazione.

N. 1153. Decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1950, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Università di Bari viene autorizzata ad accettare la donazione della somma di L. 315.030 disposta in suo favore dal Comitato pro borsa di studio « Prof. Michele Ragno » con atto pubblico amministrativo in data 29 ottobre 1949, per l'istituzione di una borsa di studio da intitolarsi al nome di detto professore e da conferirsi a laureati in farmacia nell'Università medesima, che abbiano elaborato una tesi sperimentale in chimica farmaceutica o in chimica organica e che si trovino nelle condizioni previste nel regolamento della borsa stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1951

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 1950, n. 1154.

Autorizzazione all'Istituto dei ciechi « I. Florio - F. ed A. Salamone » di Palermo ad accettare una eredità.

N. 1154. Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1950, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Istituto dei ciechi « I. Florio F ed A. Salamone » di Palermo viene autorizzato ad accettare l'eredità disposta in suo favore dalla defunta signora Angela Spoleti fu Paolo ved. Di Gregorio, con testamento olografo 11 novembre 1942.

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1951

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 ottobre 1950, n. 1155.

Autorizzazione all'Università di Perugia ad accettare un legato.

N. 1155. Decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1950, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Università di Perugia viene autorizzata ad accettare il legato di dollari 31.634,59 disposto in suo favore dalla signorina Emilia Kurtz, di East Orange, Contea di Essex, Stato di New Yersey U. S. A., con testamento olografo in data 23 maggio 1940.

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 febbraio 1951

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 ottobre 1950, n. 1156.

Autorizzazione all'Università di Padova ad acquistare un appezzamento di terreno da destinare alla costruzione di alloggi per il personale dipendente.

N. 1156. Decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1950, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Università di Padova viene autorizzata ad acquistare dalla Società per azioni « Officina meccanica della Stanga », con sede in Milano, un appezzamento di terreno sito in Padova, da destinare alla costruzione di alloggi per il personale dipendente.

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 febbraio 1951

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 ottobre 1950, n. 1157.

Autorizzazione all'Istituto universitario di architettura di Venezia ad accettare una donazione.

N. 1157. Decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1950, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Istituto universitario di architettura di Venezia, viene autorizzato ad accettare la donazione della somma di L. 2.000.000 nominali, in titoli dello Stato rendita 5 %, disposta in suo favore dal prof. dott. Viscardo Montanari, con atto pubblico amministrativo in data 19 gennaio 1950, per l'istituzione di una borsa di studio da intitolarsi al nome del figlio « Silvano Montanari » e da conferirsi a quello studente dell'Istituto medesimo che si sia maggiormente distinto ber buona condotta, diligenza e profitto e appartenga a famiglia di disagiate condizioni economiche.

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1951

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 ottobre 1950, n. **1158.**

Autorizzazione all'Università di Napoli ad accettare una donazione.

N. 1158. Decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1950, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Università di Napoli viene autorizzata ad accettare la donazione della somma di L. 250.000 nominali, in titoli di Stato rendita 5 %, disposta in suo favore dai coniugi Nappi Della Pietra, con atto pubblico amministrativo in data 10 maggio 1949, per l'istituzione di un premio di studio da intitolarsi al nome di « Franco Nappi » e da conferirsi ogni due anni, ad un laureato della Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università medesima che abbia svolto la migliore tesi di laurea in ostetricia e ginecologia.

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1951

LEGGE 15 gennaio 1951, n. **34.**

Modificazioni alla legge 24 giugno 1929, n. 1137, concernente disposizioni sulle concessioni di opere pubbliche.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il secondo comma dell'art. 1 della legge 24 giugno 1929, n. 1137, è modificato come segue:

« Negli atti di concessione può disporsi che la spesa a carico dello Stato sia corrisposta in unica soluzione al momento della liquidazione dei lavori, oppure ripartita in non più di trenta rate annuali costanti, comprensive di capitale e interesse ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 gennaio 1951

EINAUDI

DE GASPERI — ALDISIO — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

LEGGE 18 gennaio 1951, n. **35.**

Aumento del fondo di dotazione della « Sezione di credito fondiario del Banco di Napoli ».

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il fondo di dotazione della Sezione di credito fondiario del Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Napoli, aumentato a lire 100 milioni con la legge 20 maggio 1949, n. 327, viene ulteriormente elevato a lire 200 milioni, mediante trasferimento della somma occorrente dalle riserve ordinarie già iscritte nel bilancio dell'azienda bancaria del Banco stesso.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 gennaio 1951

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

LEGGE 18 gennaio 1951, n. **36.**

Applicazione fino al 30 giugno 1952 della facoltà prevista dalla legge 21 agosto 1949, n. 625, di provvedere al pagamento dei compensi per il lavoro straordinario al personale degli uffici periferici a mezzo di ordini di accreditamento.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Le disposizioni di cui alla legge 21 agosto 1949, numero 625, sono richiamate in vigore a decorrere dal 1° luglio 1950 e fino al 30 giugno 1952.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 gennaio 1951

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

LEGGE 29 gennaio 1951, n. **37.**

Inclusione dell'Unione italiana ciechi, a decorrere dall'esercizio finanziario 1950-51 e per la somma annua di L. 25.000.000, fra gli enti beneficiari dei contributi concessi con l'art. 6 del regio decreto legislativo 30 maggio 1946, n. 538.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'art. 6 del regio decreto legislativo 30 maggio 1946, n. 538, è aggiunta la seguente lettera: *d)* a favore dell'Unione italiana dei ciechi per l'avviamento al lavoro dei privi di vista, lire 25 milioni.

Art. 2.

Il contributo di cui all'art. 1 decorre dall'esercizio finanziario 1950-51.

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con proprio decreto, alla iscrizione della somma suindicata ad apposito capitolo del bilancio del Ministero del tesoro, rubrica Presidenza del Consiglio dei Ministri, per l'esercizio finanziario 1950-51, ed alla corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 147 del bilancio del Ministero delle finanze per lo stesso esercizio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 gennaio 1951

EINAUDI

DE GASPERI — SCELBA — VANONI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 novembre 1950.

Conferma del presidente e del vice presidente del Monte di credito su pegno di Milano, ente morale con sede in Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato in data 6 settembre 1946, pubblicato nella *Gezzetta Ufficiale* del 5 novembre stesso anno, con il quale i signori ing. Emilio Pozzi e avv. Giuseppe Giaroli sono stati nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di Milano;

Considerato che i predetti signori sono scaduti di carica, per compiuto pediodo, il 4 novembre 1950:

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

I signori ing. Emilio Pozzi e avv. Giuseppe Giaroli sono confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di Milano, ente morale con sede in Milano, con decorrenza dal 5 novembre 1950 e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 17 novembre 1950

EINAUDI

PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1951
Registro Tesoro n. 1, *foglio n.* 223.

(488)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 novembre 1950.

Conferma del presidente e del vice presidente del Monte di credito su pegno e Cassa di risparmio di Faenza, ente morale con sede in Faenza (Ravenna).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato in data 6 settembre 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 novembre stesso anno, con il quale i signori dott. Scipione Zanelli e rag. Carlo Mingazzini sono stati nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno e Cassa di risparmio di Faenza;

Considerato che i predetti signori sono scaduti di carica, per compiuto periodo, il 1° novembre 1950;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

I signori dott. Scipione Zanelli e rag. Carlo Mingazzini sono confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno e Cassa di risparmio di Faenza, ente morale con sede in Faenza (Ravenna), con decorrenza dal 2 novembre 1950 e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 17 novembre 1950

EINAUDI

PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1951
Registro Tesoro n. 1, *foglio n.* 222.

(489)

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1950.

Anticipazione al 15 aprile di ogni anno del termine per la utilizzazione o distruzione degli steli e dei tutoli di granturco e di saggina.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi;

Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, numero 1700;

Visto il proprio decreto 20 gennaio 1949, relativo alla obbligatorietà della lotta contro la piralide e la nottua del granturco;

Considerata la necessità di modificare le disposizioni contenute nel precitato decreto Ministeriale 20 gennaio 1949;

Udito il Comitato tecnico per la difesa contro le malattie delle piante;

Decreta:

Art. 1.

A parziale modifica degli articoli 2 e 4 del precitato decreto Ministeriale 20 gennaio 1948, il termine fissato per la utilizzazione o distruzione degli steli e tutoli di granturco nonchè degli steli e dei residui della utilizzazione della saggina, nei modi previsti negli articoli stessi, è anticipato al 15 aprile di ogni anno.

Art. 2.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

I prefetti ne cureranno la pubblicazione nel Foglio degli annunzi legali delle rispettive Provincie e ne disporranno l'affissione nell'albo pretorio di tutti i Comuni delle Provincie medesime.

Roma, addì 6 dicembre 1950

Il Ministro: SEGNI

(503)

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1950.

Approvazione della tabella dei compensi per gli atti esecutivi promossi dagli esattori delle imposte dirette.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette, approvato con regio decreto 17 ottobre 1922, n. 1401;

Visto l'art. 80 del regolamento per l'esecuzione del testo unico anzidetto, approvato con regio decreto 15 settembre 1923, n. 2090;

Visto il decreto Ministeriale 18 settembre 1923, che approva la tabella dei compensi per gli atti esecutivi promossi dagli esattori delle imposte dirette;

Visto il decreto Ministeriale 19 febbraio 1927, che approva la nuova tabella dei compensi per gli atti esecutivi;

Visto l'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 351, col quale vennero elevati del 60 per cento i compensi per gli atti esecutivi previsti dalla tabella approvata col decreto Ministeriale 19 febbraio 1927, per debiti di imposta superiori alle L. 500;

Visto il decreto Ministeriale 9 luglio 1945, n. 1963, che apporta nuove modifiche alla tabella dei compensi approvata col decreto Ministeriale 19 febbraio 1927;

Visto il decreto Ministeriale 6 ottobre 1947, che proroga al 31 dicembre 1948, la applicabilità delle norme contenute nel decreto Ministeriale 9 luglio 1945;

Visti i decreti Ministeriali 16 dicembre 1948 e 15 dicembre 1949, che introducono nuovi ritocchi alla tabella approvata col decreto Ministeriale 19 febbraio 1927;

Considerato che permangono tuttora i motivi che determinarono l'adozione delle modifiche e che è opportuno introdurre nuovi ritocchi alla tabella dei compensi attualmente in vigore;

Decreta:

All'articolo unico del decreto Ministeriale 19 febbraio 1927, è sostituito il seguente:

« E' approvata la seguente tabella dei compensi da percepirsi dagli esattori a carico dei contribuenti morosi, per gli atti esecutivi regolati dalla legge sulla riscossione delle imposte dirette:

per debito sino a			L. 30	L.	5
per debito da:					
L.	30,50	sino a	L. 50	L.	10
»	50,05	»	» 100	»	20
»	100,05	»	» 200	»	35
»	200,05	»	» 500	»	75
»	500,05	»	» 1.000	»	150
»	1.000,05	»	» 2.000	»	230
»	2.000,05	»	» 5.000	»	400
»	5.000,05	»	» 10.000	»	650
»	10.000,05	»	» 25.000	»	1000
»	25.000,05	»	» 50.000	»	1500
»	50.000,05	»	» 100.000	»	2000
»	100.000,05	»	» 250.000	»	2500
»	250.000,05	»	» 500.000	»	3000
»	500.000,05	»	» 1.000.000	»	4000
»	1.000.000,05	»	» 2.500.000	»	4600
»	2.500.000,05	»	» 5.000.000	»	5000
»	5.000.000,05	»	» 10.000.000	»	6000
»	10.000.000,05	»	» 20.000.000	»	6500
oltre »	20.000.000		. . . .	»	7000

Art. 2.

Oltre a tali diritti, sono poste a carico del contribuente escusso le spese di inserzione nel Foglio annunzi legali della Provincia dell'avviso d'asta immobiliare.

Art. 3.

Gli aumenti previsti dalla presente tabella, rispetto alla tabella approvata col decreto Ministeriale 19 febbraio 1927, sono a favore degli esattori delle imposte dirette.

Le presenti disposizioni entrano in vigore col 1° gennaio 1951 e saranno applicabili fino al 31 dicembre 1952.

Roma, addì 16 dicembre 1950

Il Ministro: VANONI

(568)

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1950.

Modificazioni alla tabella allegata al regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, relativa alle sigle di individuazione degli Ispettorati compartimentali e Sezioni autonome della M.C.T.C., (ex Circoli ferroviari).

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, che detta norme per la tutela delle strade e per la circolazione;

Visto l'art. 8 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 557, concernente la distribuzione delle sedi e delle circoscrizioni degli Ispettorati compartimentali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e Sezioni distaccate,

Visto il decreto Ministeriale 27 marzo 1950, n. 09540, che dispone la istituzione della Sezione distaccata della Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per l'Umbria con sede in Perugia;

Visto il decreto Ministeriale 23 giugno 1950, numero 17091(II), che dispone il trasferimento della sede

dell'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per il Veneto da Padova a Venezia;

Decreta:

La tabella allegata al regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, relativa alle sigle d'individuazione degli Ispettorati compartimentali e Sezioni autonome della Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione (ex Circoli ferroviari) è modificata come segue:

Ancona (Ispettorato compartimentale M.C.T.C. per le Marche)	Sigla	A
Bari (Ispettorato compartimentale M.C.T.C per le Puglie)	»	Ba
Bologna (Ispettorato compartimentale M.C.T.C. per l'Emilia e la Romagna)	»	Bo
Bolzano (Ispettorato compartimentale M.C.T.C. per il Trentino e l'Alto Adige)	»	Bz
Cagliari (Ispettorato compartimentale M.C.T.C. per la Sardegna)	»	Ca
Catanzaro (Ispettorato compartimentale M.C.T.C. per la Calabria)	»	Cz
Firenze (Ispettorato compartimentale M.C.T.C. per la Toscana)	»	F
Genova (Ispettorato compartimentale M.C.T.C. per la Liguria)	»	G
Milano (Ispettorato compartimentale M.C.T.C. per la Lombardia)	»	M
Napoli (Ispettorato compartimentale M.C.T.C. per la Campania e la Basilicata)	»	N
Palermo (Ispettorato compartimentale M.C.T.C. per la Sicilia)	»	P
Perugia (Sezione autonoma M.C.T.C. per l'Umbria)	»	Pg
Pescara (Ispettorato compartimentale M.C.T.C. per l'Abruzzo e Molise)	»	Pe
Roma (Ispettorato compartimentale M.C.T.C. per il Lazio)	»	R
Torino (Ispettorato compartimentale M.C.T.C. per il Piemonte)	»	To
Trieste (Ispettorato M.C.T.C. per il Territorio libero di Trieste)	»	Ts
Udine (Ispettorato compartimentale M.C.T.C. per il Friuli-Venezia Giulia)	»	Ud
Venezia (Ispettorato compartimentale M.C.T.C. per il Veneto)	»	V

Roma, addì 20 dicembre 1950

Il Ministro: D'ARAGONA

(421)

DECRETO MINISTERIALE 9 gennaio 1951.

Revoca del provvedimento di sequestro della Società anonima Voitglander, con sede in Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 5 agosto 1945, col quale, in applicazione del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100, è stata sottoposta a sequestro la Società anonima Voitglander, con sede in Milano, esistendo nella stessa prevalenti interessi tedeschi e nominato sequestratario il dott. Beltramini Antonio, successivamente sostituito con il rag. Pogliani Zeffirino;

Visto il decreto Ministeriale 5 gennaio 1951, col quale è stato revocato il sequestro della Società italiana prodotti Schering, con sede in Milano, proprietaria e intestataria delle azioni della predetta Società anonima Voitglander, non esistendo più nella stessa, interessi tedeschi;

Ritenuto che in relazione alla revoca del sequestro della Società italiana prodotti Schering, non esistono più interessi tedeschi neppure nella Società anonima Voitglander, per cui deve provvedersi alla revoca del provvedimento di sequestro cui la stessa era stata sottoposta;

Visto l'art. 9 del predetto regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100:

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1948, n. 177;

Decreta:

E' revocato il decreto Ministeriale 5 agosto 1945, col quale è stata sottoposta a sequestro la Società anonima Voitglander, con sede in Milano.

Il sequestratario rag. Pogliani Zeffirino, cesserà dalle sue funzioni con la nomina da parte dell'assemblea dei soci da lui espressamente convocata, dei normali amministratori della Società.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 gennaio 1951

Il Ministro: PELLA

(508)

DECRETO MINISTERIALE 9 gennaio 1951.

Revoca del provvedimento di sequestro della Società anonima Tarsia, con sede in Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 5 agosto 1945, col quale, in applicazione del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100, è stata sottoposta a sequestro la Società anonima Tarsia, con sede in Milano, esistendo nella stessa prevalenti interessi tedeschi e nominato sequestratario il sig. Raimondo Collino Panza;

Visto il decreto Ministeriale 5 gennaio 1951, col quale è stato revocato il sequestro della Società italiana prodotti Schering, con sede in Milano, proprietaria e intestataria delle azioni della predetta Società anonima Tarsia, non esistendo più nella stessa interessi tedeschi;

Ritenuto che in relazione alla revoca del sequestro della Società italiana prodotti Schering, non esistono più interessi tedeschi neppure nella Società anonima Tarsia, per cui deve provvedersi alla revoca del provvedimento di sequestro cui la stessa era stata sottoposta;

Visto l'art. 9 del predetto regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1948, n. 177;

Decreta:

E' revocato il decreto Ministeriale 5 agosto 1945, col quale è stata sottoposta a sequestro la Società anonima Tarsia, con sede in Milano.

Il sequestratario sig. Raimondo Collino Panza cesserà dalle sue funzioni con la nomina, da parte dell'assemblea dei soci da lui espressamente convocata, dei normali amministratori della Società.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 gennaio 1951

Il Ministro: PELLA

(506)

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1951.

Autorizzazione alla Società per azioni Azienda Generale Italiana Petroli « A.G.I.P. » ad emettere obbligazioni per l'importo di lire 7 miliardi.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL TESORO
E PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista l'istanza della Società per azioni Azienda Generale Italiana Petroli « A.G.I.P. » con sede in Roma, capitale sociale L. 2.000.000.000, con la quale viene richiesta l'autorizzazione governativa di cui all'art. 2410 del C. C. ad emettere un prestito obbligazionario per un importo complessivo di L. 7.000.000.000 mediante obbligazioni di L. 2000 cadauna e cioè 3.500.000 obbligazioni al 7 %;

Vista la deliberazione 6 dicembre 1950 del Consiglio di amministrazione della Società con la quale si dà mandato al presidente di avanzare la predetta istanza;

Visto il piano di ammortamento predisposto per il rimborso del richiesto prestito in otto estrazioni semestrali posticipate;

Viste le relazioni dimostrative delle preminenti ragioni per le quali la Società è costretta a ricorrere alla richiesta emissione obbligazionaria;

Ritenuto che nei confronti della Società Azienda Generale Italiana Petroli ricorrono tutte le ragioni particolari che interessano la economia nazionale;

Visto l'art. 2410 del C. C.;

Decreta:

La Società per azioni Azienda Generale Italiana Petroli « A.G.I.P. » con sede in Roma, è autorizzata ad emettere obbligazioni per un importo di L. 7.000.000.000 al tasso annuo del 7 %, con le modalità e cautele stabilite nella relazione dell'amministratore delegato della Società in data 15 dicembre 1950 e deliberazione 6 dicembre 1950 del Consiglio di amministrazione, allegate.

Roma, addì 31 gennaio 1951

Il Ministro per l'industria e il commercio
TOGNI

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Il Ministro per la grazia e giustizia
PICCIONI

(570)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Ostra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 20 ottobre 1950, registrato alla Corte dei conti il 23 gennaio 1951, registro n. 2 Interno, foglio n. 105, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Ostra (Ancona) di un mutuo di L. 600.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(529)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Senigallia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 11 ottobre 1950, registrato alla Corte dei conti il 23 gennaio 1951, registro n. 2 Interno, foglio n. 106, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Senigallia (Ancona) di un mutuo di L. 22.000.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(530)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Bisceglie ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 11 ottobre 1950, registrato alla Corte dei conti il 23 gennaio 1951, registro n. 2 Interno, foglio n. 109, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Bisceglie (Bari) di un mutuo di L. 4.870.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(531)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Spinazzola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 20 ottobre 1950, registrato alla Corte di conti il 23 gennaio 1951, registro n. 2 Interno, foglio n. 108, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Spinazzola (Bari) di un mutuo di L. 1.657 000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(532)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Marzabotto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 16 ottobre 1950, registrato alla Corte dei conti il 23 gennaio 1951, registro n. 2 Interno, foglio n. 110, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Marzabotto (Bologna) di un mutuo di L. 1.565.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(533)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Aversa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 20 ottobre 1950, registrato alla Corte dei conti il 23 gennaio 1951, registro n. 2 Interno, foglio n. 113, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Aversa (Caserta) di un mutuo di L. 34.440.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(534)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Platania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 20 ottobre 1950, registrato alla Corte dei conti il 23 gennaio 1951, registro n. 2 Interno, foglio n. 114, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Platania (Catanzaro) di un mutuo di L. 2.085.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(536)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Celenza sul Trigno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 20 ottobre 1950, registrato alla Corte dei conti il 23 gennaio 1951, registro n. 2, Interno, foglio n. 134, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Celenza sul Trigno (Chieti) di un mutuo di L. 1.780.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(537)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Borrello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 11 ottobre 1950, registrato alla Corte dei conti il 23 gennaio 1951, registro n. 2 Interno, foglio n. 115, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Borrello (Chieti) di un mutuo di L. 1.643.300, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(538)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 33.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 370 — Data: 27 aprile 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Firenze — Intestazione: Ulivi Orazio di Eugenio — Titoli del Debito pubblico: Redimibile 3,50 % (1934) — Capitale L. 10.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 42 — Data: 11 maggio 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Frosinone — Intestazione: Roma Cleto — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50% (1906) — Rendita L. 1365.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 290 — Data: 17 gennaio 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Genova — Intestazione: Moriggi Stefano fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50% (1906) — Rendita L. 157,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 91 — Data: 17 giugno 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Chieti — Intestazione: Pace Nicola fu Tommaso — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 % — Rendita L. 7860.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2277 — Data: 11 ottobre 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Righi Alfonso fu Simone — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934) — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1329 — Data: 16 marzo 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Palermo — Intestazione: Madonia Leonardo — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 6000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 69 — Data: 30 maggio 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Firenze — Intestazione: Verzani Alfonso — Titoli del Debito pubblico: Quietanze esattoriali — Capitale L. 1700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 10589 — Data: 31 maggio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Bologna — Intestazione: Fava Guglielmo fu Claudio — Titoli del Debito pubblico: Quietanze esattoriali — Capitale L. 3200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 378 — Data 9 gennaio 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Treviso — Intestazione: Adamo Luigi di Adamo — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 11 000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2 — Data: 2 giugno 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Caserta — Intestazione: Coscia Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Quietanze esattoriali — Capitale L. 400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 237 — Data: 28 luglio 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Reggio Calabria — Intestazione: Banca Popolare di Reggio Calabria — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934) — Capitale L. 20.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 7 — Data: 26 marzo 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Addis Abeba — Intestazione: Alberti Luigi fu Pietro — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 % (1935) — Capitale L. 18.600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 307 — Data: 10 luglio 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Di Carlo Davide fu Domenico — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934) — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 751 — Data: 1º marzo 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Avellino — Intestazione: Frascione Libero fu Michele — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934) — Capitale L. 6700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1220 — Data: 2 febbraio 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Bari — Intestazione: Terlizzi Francesco fu Giacomo — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934) — Capitale L. 2000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, numero 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 18 gennaio 1951

(342) *Il direttore generale*: DE LIGUORO

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 33

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 9 febbraio 1951

	Dollaro		Dollaro
Borsa di Bologna	624,86	Borsa di Palermo	624,86
» Firenze	624,85	» Roma	624,84
» Genova	624,85	» Torino	624,86
» Milano	624,86	» Trieste	624,86
» Napoli	624,85	» Venezia	624,87

Media dei titoli del 9 febbraio 1951

Rendita 3,50 % 1906	69,60
Id. 3,50 % 1902	68 —
Id. 3 % lordo	48,50
Id. 5 % 1935	97,40
Redimibile 3,50 % 1934	74,70
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	70,175
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	68,575
Id. 5 % (Ricostruzione)	90,15
Id. 5 % 1936	92,175
Buoni del Tesoro 5 % (15 aprile 1951)	99,825
Id. 4 % (15 settembre 1951)	99,05
Id. 5 % convertiti 1951	99,925
Id. 5 % (scadenza 1959)	96,15

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 9 febbraio 1951:

1 dollaro U.S.A. . . . . L. 624,85

Cambi di compensazione vigenti

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 12,71	per franco belga
Danimarca	» 90,46	» corona danese
Francia	» 1,785	» franco francese
Germania	» 148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	» 87,48	» corona norvegese
Olanda	» 164,41	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142,90	» franco svizzero

MINISTERO DEL TESORO

Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione

2° *semestre* 1950 *valevole pel* 1° *semestre* 1951

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo Con cedola	Detratto il decimo Senza cedola
	Titoli di Stato.				
	a) Consolidati:				
1	Rendita 3,50 % (1906)	72,85	71,10	65,74	63,99
2	» 3,50 % (1902)	70,60	68,85	63,72	61,97
3	» 3 % lordo	48,90	47,40	44,16	42,66
4	» 5 % (1935)	99,90	97,40	90,16	87,66
	b) Redimibili:				
5	Redimibile 3,50 % (1934)	72,95	71,20	65,83	64,08
6	» 3,50 % (Ricostruzione)	71,85	70,10	64,84	63,09
7	» 5 % »	94 —	91,50	84,85	82,35
8	» 5 % (1936)	93,85	91,35	84,72	82,22
9	Redimibile 3,50 % (Ricostruzione) ex tagliando premi	70,45	68,70	63,58	61,83
10	» 3,50 % (Legge 24 dicembre 1908, n. 731)	85,75	84 —	77,35	75,60
11	» 3 % (Legge 15-5-1910, n. 228)	85,50	84 —	77,10	75,60
12	Obbligazioni lavori risanamento città di Napoli 5 %	83,10	80,60	75,04	72,54
	» Ferrovie Mediterranee-Adriatiche-Sicule 3 %	66,50	65 —	60 —	58,50
14	» Strade Ferrate Romane 3 %	89 —	87,50	80,25	78,75
15	» » » Maremmane 5 %	84 —	81,50	75,85	73,35
16	» » » Vittorio Emanuele 3 %	71 —	69,50	64,05	62,55
17	» » » Torino-Savona-Acqui 3%	92 —	90,50	82,95	81,45
18	» » » Udine Pontebba 5 %	76 —	73,50	68,65	66,15
19	» » » Lucca-Pistoia 3 %	83,50	82 —	75,38	73,80
20	» » » Cavallermaggiore-Alessandria 3 %	95 —	93,50	85,65	84,15
21	» Ferrovie Livornesi C. D. 3 %	72,30	70,80	65,22	63,72
22	» » » A. B. 3 %	84 —	82,50	75,75	74,25
23	Buoni del Tesoro N 5 % scadenza 1° aprile 1959	100,50	98 —	90,70	88,20
24	» » » N 5 % » 15 aprile 1951	102,50	100 —	92,50	90 —
25	» » » N 4 % » 15 settembre 1951	100,65	98,65	90,79	88,79
26	» » » N 5 % convertiti	102,60	100,10	92,59	90,09
	Titoli garantiti dallo Stato.				
27	Obbligazioni Ferrovie Sarde 3 %	55,75	54,25	50,33	48,83
28	Cartelle Credito Comunale e Provinciale 4 %	86,35	84,35	77,92	75,92
29	» speciali Credito Comunale e Provinciale 3,75 %	73,87	72 —	66,67	64,80
30	» ordinarie » » » 3,75 %	171,87	170 —	154,87	153 —
31	Prestito Unificato Città di Napoli 5 %	59,30	56,80	53,62	51,12
32	Consorzio Credito per le Opere Pubbliche 5 %	85,50	83 —	77,20	74,70
33	» C. O. P. Istituto Ricostruzione Industriale 4 ½ %	99,50	97,25	89,78	87,53
34	» C. O. P. Serie Elettr. Ferrovie dello Stato 4 ½ %	85,75	83,50	77,40	75,15
35	» Credito Opere Pubbliche - Serie Città di Genova 5 %	83,50	81 —	75,40	72,90
36	» » » » » » » Roma 5 %	84,20	81,70	76,03	73,53
37	» » » » » » » Milano 5 %	92,65	90,15	83,64	81,14
38	» » » » » » » Milano 5 % (2ª emissione)	96,70	94,20	87,28	84,78
39	Consorzio Credito Opere Pubbliche (Serie Speciale) 5,50 %	93 —	90,25	83,98	81,23
40	» » » » (Serie trentennale) 6 %	97,10	94,10	87,69	84,69
41	I. R. I. Mare 4,50 %	89,05	86,80	80,37	78,12
42	I. R. I. Ferro 4,50 %	148,55	146,30	133,92	131,67
43	I. R. I. Ferro 4,50 % (optate)	122,45	120,20	110,43	108,18
44	I. R. I. Mare 4,50 % (optate)	86,25	84 —	77,85	75,60
45	I. R. I. Mare 5 %	90,30	87,80	81,52	79,02
46	I. R. I. Ferro 4,50 % Emiss. 1948	98,60	96,35	88,97	86,72
47	I. R. I. Ferro 4,50 % (optate) Emiss. 1948	95,25	93 —	85,95	83,70
48	I. R. I. Meccanica 5,50 %	92,45	89,70	83,48	80,73
49	Obbligazioni Società Nazionale Cogne 6 %	98 —	95 —	88,90	85,50
50	» » » » 6,50 %	108,15	104,90	97,66	94,41
51	Azioni A. N. I. C.	212 —	210 —	191 —	189,90
	Titoli di Stati esteri				
52	Prestito Ungherese 4,20 %	21 —	18,90	19,11	17,01

Segue: **Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione**

1° *semestre* 1950 *valevole pel* 2° *semestre* 1950

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DETRATTO IL DECIMO	
				Con cedola	Senza cedola
	Obbligazioni fondiarie e equiparate.				
53	Banca d'Italia 3,75 %	101,17	99,30	91,24	89,37
54	Istituto Italiano Credito Fondiario - Roma 5 %	91,60	89,10	82.69	80,19
55	» » » » - » 4 %	80,50	78,50	72,65	70,65
56	» » » » Conversione 4 %	93,20	91,20	84,08	82,08
57	» » » » 3,50 %	72,20	70,70	65,13	63,63
58	» » » » 4,50 %	82,25	80 —	74,25	72 —
59	Istituto di Credito Fondiario Venezie 3,75 %	98,87	97 —	89,17	87,30
60	» » » » 4 %	88 —	86 —	79,40	77,40
61	» » » » Conversione 4 %	92,70	90,70	83,63	81,63
62	» » » » 5 %	90,50	88 —	81,70	79,20
63	» » » Venezia Tridentina 5 %	89,50	87 —	80,80	78,30
64	» » » » » 4 %	78 —	76 —	70,40	68,40
65	» » » » » Convers. 4 %	86 —	84 —	77,60	75,60
66	Credito Fondiario Friuli Orientale Gorizia 5 %	88,50	86 —	79,90	77,40
67	Cassa di risparmio di Gorizia 5 %	86,50	84 —	78,10	75,60
68	Istituto di Credito Fondiario Friuli Orientale Gorizia 4 %	82 —	80 —	74 —	72 —
69	» » » » » » Convers. 4 %	84 —	82 —	75,80	73,80
70	Credito Fondiario Sardo Roma 4 %	94,10	92,10	84,89	82,89
71	» » » » Conversione 4 %	98,10	96,10	88,49	86,49
72	» » » » 5 %	87,70	85,20	79,18	76,68
73	» » Banco Sicilia 5 %	87,50	85 —	79 —	76,50
74	» » » » 4 %	84 —	82 —	75,80	73,80
75	» » » » Conversione 4 %	84 —	82 —	75,80	73,80
76	» » » » 3,75 %	101,57	99,70	91,60	89,73
77	Credito Industriale Banco di Sicilia 5 %	102,50	100 —	92,50	90 —
78	Credito Fondiario Banco di Napoli 5 %	88,50	86 —	79,90	77,40
79	» » » » » 4 %	83 —	81 —	74,90	72,90
80	» » » » Conversione 4 %	87,60	85,60	79,04	77,04
81	Banco di Napoli Credito Industriale 5 %	100 —	97,50	90,25	87,75
82	Casse di risparmio Milano 4 %	85,50	83,50	77,15	75,15
83	» » » Conversione 4 %	102 —	100 —	92 —	90 —
84	» » » 3,50 %	81,87	80 —	73,87	72 —
85	Casse di risparmio di Milano 5 %	94,50	92 —	85,30	82,80
86	» » Bologna 5 %	88,80	86,30	80,17	77,67
87	» » » 4 %	93 —	91 —	83,90	81,90
88	» » » Conversione 4 %	94 —	92 —	84,80	82,80
89	» » » 3,50 %	91,87	90 —	82,87	81 —
90	Istiututo Credito Fondiario dell'Istria Conversione 4 %	62 —	60 —	56 —	54 —
91	Monte dei Paschi - Siena 5 %	91,60	89,10	82,69	80,19
92	» » - » 4 %	88 —	86 —	79,40	77,40
93	» » - » Conversione 4 %	99,30	97,30	89,57	87,57
94	» » - » 3,50 %	85,57	83,70	77,20	75,33
95	Opere Pie S. Paolo - Torino Conversione 4 %	95 —	93 —	85,70	83,70
96	» » » - » 5 %	93,50	91 —	84,40	81,90
97	» » » - » 3,50 %	84,07	82,20	75,85	73,98
98	Istituto Credito Impresa Pubblica Utilità 6 %	96,10	93,10	86,79	83,79
99	» » I. P. U. serie speciale Telefonica 6 %	100,10	97,10	90,39	87,39
100	» » Impresa Pubblica Utilità 5,50 %	93,65	90,90	84,56	81,81
101	» » 5,50 (Edison)	94,45	92,70	85,18	83,43
102	Istituto Credito Impresa Pubblica Utilità (Ventenn.) 6 %	95,40	92,40	86,16	83,16
103	» Nazionale Credito Edilizio 6 %	103 —	100 —	93 —	90 —
104	» » » » 3 ½ %	82,25	80,50	74,20	72,45
105	» » » » 5 %	68,10	65,60	61,54	58,94
106	Consorzio Mutui dannegg. Terremoto 4 %	85 —	83 —	76,70	74,70
107	» » » Conversione 4 %	88,40	86,40	79,76	77,76
108	» Nazionale Credito Agrario Miglioramento 4 %	77,15	75,15	69,64	67,64
109	» » » » Convers. 4 %	78 —	76 —	70,40	68,40
110	» » » » » 5 %	83,70	81,20	75,58	73,08
111	Istituto Mobiliare Italiano 5,50 % (Credito Navale)	93,35	90,60	84,29	81,54
112	» » » 5 % (IX emiss.)	98,30	95,80	88,72	86,22
113	» » » 5 % (VII emiss.)	100,50	98 —	90,70	88,20
114	Istituto mobiliare italiano 6 % (XII Emissione)	95,10	92,10	85,89	82,89
115	Banca Nazionale del Lavoro 4 %	94 —	92 —	84,80	82,80
116	» » » » Conversione 4 %	93,80	91,80	84,62	82,62
117	Credito Fondiario Banca Nazionale del Lavoro 5 %	90 —	87,50	81,25	78,75

(603)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Terni al 30 novembre 1949.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visto gli articoli 50 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Terni in data 5 marzo 1950, n. 6096, col quale è indetto pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1949;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Terni al 30 novembre 1949, è costituita come appresso:

Presidente:

Castaldi dott. Alberto, vice prefetto.

Componenti:

Pandolfini dott. Vittorio, medico provinciale;
Gilardino dott. Ernesto, primario ostetrico dell'ospedale civile di Terni;
Gammarota dott. Lorenzo, primario chirurgo dell'ospedale civile di Orvieto;
Peschi Natalina, ostetrica condotta.

Segretario:

Portelli dott. Salvatore.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del presente decreto ed avrà la sua sede in Terni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 15 gennaio 1951

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(452)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Concorso ad un posto di professore straordinario di meccanica razionale nel personale civile insegnante dell'Accademia navale (grado 7°, gruppo A).

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 16 maggio 1932, n. 595 che reca norme riguardanti il personale civile insegnante dell'Accademia navale;
Visto il regio decreto 15 ottobre 1936, n. 2135, che approva il regolamento sull'ordinamento, avanzamento e stato giuridico del personale civile insegnante e di gabinetto dell'Accademia navale;
Visto il regio decreto 16 maggio 1940, n. 771, che apporta modifiche al suddetto regolamento;
Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente;
Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, concernente norme a favore degli orfani di guerra;
Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375, che riforma il regio decreto 21 agosto 1921, n. 1312, concernente disposizioni a favore degli invalidi di guerra;
Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176 e il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, che riguardano la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;
Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, circa i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 116, che precisa le ricompense al valore militare valutabili agli effetti dei benefici concessi per le benemerenze di guerra;
Visto il regio decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163, circa l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;
Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente l'estensione a coloro che hanno partecipato alle operazioni in Africa orientale delle provvidenze a favore degli invalidi e orfani di guerra;
Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, riguardante l'applicabilità ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;
Vista la legge 19 agosto 1948, n. 1180, che estende ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, i benefici e le provvidenze spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;
Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente la estensione agli invalidi, agli orfani ed ai congiunti dei caduti della guerra 1940-43 delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, concernente l'estensione delle vigenti disposizioni riguardanti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;
Visto il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente;
Visto il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, che equipara i legionari fiumani agli ex combattenti;
Vista la legge 26 luglio 1939, n. 1397, concernente norme a favore degli orfani di guerra;
Visto il regio decreto 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni in Africa orientale le provvidenze a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18;
Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, concernente benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-43;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, che estende ai profughi dei territori di confine i benefici in favore dei reduci;
Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, che estende ai profughi dell'Africa italiana i benefici in favore dei reduci;
Visto il decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, concernente l'equiparazione ai combattenti di coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, nonchè l'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27, concernente il riconoscimento di qualifiche partigiane e delle qualifiche di reduce dalla deportazione e dallo internamento;
Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, riguardante norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;
Visto il decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, che reca provvedimenti per l'incremento demografico, convertito con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1;
Visto l'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, concernente il computo dei limiti di età nei confronti dei concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, circa norme integrative delle vigenti disposizioni sulla revisione delle carriere dei pubblici impieghi ed in particolare l'art. 5 di esso;

Visti i decreti legislativi 21 novembre 1945, n. 722 e 5 agosto 1947, n. 778, riguardanti provvidenze economiche a favore dei dipendenti statali nonchè le leggi 12 aprile 1949, n. 149 e 11 aprile 1950, n. 130;

Vista la legge 3 maggio 1950, n. 223, che eleva di cinque anni il limite massimo di età per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Vista la autorizzazione concessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 13 settembre 1950, n. 85816/12106;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso ad un posto di professore straordinario di meccanica razionale nel personale civile insegnante dell'Accademia navale di Livorno col trattamento economico previsto per il grado 7°, gruppo *A* dell'ordinamento gerarchico dello Stato.

Il concorso è per titoli. La Commissione giudicatrice valuterà, mediante coefficienti numerici, i titoli esibiti dai concorrenti, dando però, in ogni caso, preferenza alle lauree conseguite presso le Università della Repubblica nei confronti di quelle equipollenti conseguite presso le Università estere.

La Commissione, nello stabilire la graduatoria, terrà conto del voto di laurea, della eventuale libera docenza, delle pubblicazioni di carattere scientifico, degli eventuali insegnamenti tenuti dagli aspiranti presso Università italiane od altri Istituti superiori.

Costituisce titolo di preferenza l'aver prestato servizio quinquennale presso l'Accademia navale in qualità di insegnante o assistente incaricato o comandato.

E' in facoltà della Commissione giudicatrice del concorso di richiedere ai concorrenti una prova dell'attitudine didattica e, occorrendo, anche una prova pratica.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 32 e corredate dai necessari documenti dovranno essere trasmesse al Ministero della difesa — Marina (Direzione dei personali civili ed affari generali — Divisione personali civili — Sezione 2ª), e pervenire non oltre 90 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare il loro preciso recapito ed elencare i documenti annessi alle domande stesse.

Le domande degli invalidi di guerra, debitamente documentate, dovranno pervenire al Ministero per il tramite della sede centrale dell'Opera nazionale per la protezione degli invalidi di guerra, la quale dovrà unire il certificato di invalidità agli effetti della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Al concorso non sono ammesse le donne.

Art. 3.

A corredo delle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1. Certificato di nascita dal quale risulti che, alla data del presente decreto, l'aspirante non ha oltrepassato i 45 anni di età.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del presente bando già rivestono la qualifica di impiegato civile statale di ruolo.

2. Certificato di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici rilasciato dal sindaco del Comune di residenza legalizzato dal prefetto.

3. Certificato generale del casellario giudiziario, legalizzato dal procuratore della Repubblica.

4. Certificato di buona condotta morale, civile, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto.

In caso di residenza per un tempo minore occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno.

5. Estratto matricolare del servizio militare o certificato dell'esito di leva per coloro che non abbiano prestato servizio militare.

Gli ufficiali in congedo produrranno copia dello stato di servizio militare debitamente regolarizzato e annotato delle eventuali benemerenze di guerra. Coloro che abbiano partecipato alle operazioni militari della guerra 1915-18, alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, alle operazioni di guerra nel conflitto 1940-43 e i combattenti della guerra di liberazione, presenteranno, inoltre, rispettivamente, la dichiarazione integrativa ai sensi delle circolari n. 588 del giornale militare ufficiale del 1922, n. 427 del giornale militare del 1937, oppure la dichiarazione di cui alla circolare n. 0035000/1 in data 26 maggio 1942 dello Stato Maggiore dell'Esercito. Coloro che abbiano appartenuto o appartengono alla Marina o all'Aeronautica, dovranno presentare la dichiarazione prevista dalla circolare 25 maggio 1942, n. 28957, dello Stato Maggiore della Marina e dalla circolare 1° luglio 1942, n. 2/4920, dello Stato Maggiore della Aeronautica e successive integrazioni.

I partigiani combattenti dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualifica ai sensi dei decreti legislativi luogotenenziali 21 agosto 1945, n. 518 e 14 febbraio 1946, n. 27.

I mutilati od invalidi della guerra 1915-18, della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della campagna in Africa Orientale Italiana dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 — in qualunque categoria di invalidità rientrino — dovranno provare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante un certificato modello 69, rilasciato dalla Amministrazione del tesoro — Pensioni di guerra — oppure mediante dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra (vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa) in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai sensi dell'art. 17 del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92 e successive estensioni.

Gli orfani dei caduti e i figli degli invalidi delle campagne predette dovranno dimostrare la loro qualità, i primi, mediante certificato, su carta da bollo rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri, con la esibizione della dichiarazione mod. 69 rilasciata dall'Amministrazione del tesoro — Pensioni di guerra — oppure mediante dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra (vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa), in cui sono indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai sensi dell'art. 17 del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, e successive estensioni.

Gli orfani dei caduti e i figli degli invalidi delle campagne predette dovranno dimostrare la loro qualità, i primi mediante certificato, su carta da bollo rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri, con la esibizione della dichiarazione mod. 69 rilasciata dall'Amministrazione del tesoro — Pensioni di guerra — al nome del padre del candidato, oppure con certificato, in carta da bollo, del sindaco del Comune di residenza redatto sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

I reduci dalla prigionia produrranno una dichiarazione della competente autorità militare comprovante tale loro qualità, munita dell'annotazione che nulla risulta a loro carico nei riguardi del comportamento da essi tenuto all'atto della cattura e durante il periodo della prigionia.

La qualità di reduce dalla deportazione dovrà risultare da attestazione del prefetto della Provincia in cui l'interessato risiede.

I civili assimilati ai prigionieri di guerra dovranno produrre i documenti ad essi rilasciati dalle competenti autorità.

6. Diploma di laurea universitaria in matematica, matematica e fisica, oppure laurea in ingegneria. Oltre ai titoli espressamente indicati sopra potranno essere validi, per l'ammissione al concorso, tutti gli altri titoli, quali erano rilasciati dalle Università ed Istituti superiori anteriormente all'applicazione del regio decreto 28 novembre 1935, n. 2044, modificato dal regio decreto 7 maggio 1936, n. 882, semprechè, ai fini dell'ammissione al concorso di cui trattasi, siano da ritenere equipollenti ai detti titoli espressamente specificati. Nei casi dubbi deciderà il Ministro, con giudizio insindacabile.

Si richiede il titolo originale o copia autentica di dette lauree; non saranno ritenuti sufficienti i certificati, a meno che non si dimostri l'impossibilità di presentare detti titoli originali o copie autentiche di lauree perchè distrutti o dispersi per ragioni direttamente o indirettamente collegate alle vicende belliche. In questo caso il certificato dell'Università presso la quale fu conseguito il chiesto titolo di studio dovrà essere debitamente vistato.

7. Certificato attestante i punti riportati negli esami speciali universitari.

8. Fotografia di data recente del candidato con la sua firma autenticata dal sindaco o da un notaio, quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario del quale, in tal caso, dovranno essere segnalati gli estremi.

9. Tutte le pubblicazioni inerenti all'attività scientifica e didattica dei candidati nonchè i documenti attestanti l'eventuale servizio precedentemente prestato nell'insegnamento.

Le suddette pubblicazioni dovranno essere stampate e presentate, possibilmente, in cinque copie.

10. I candidati coniugati dovranno presentare il certificato di matrimonio, mentre coloro che abbiano figli dovranno presentare anche lo stato di famiglia.

11. Ogni altro documento comprovante eventuali diritti di preferenza agli effetti della nomina.

Art. 4.

La domanda e i documenti devono essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e debitamente legalizzati. Quelli indicati ai numeri 2, 3 e 4 dell'art. 3 devono essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

Non saranno ammessi al concorso coloro che non abbiano conseguito i titoli richiesti prima della scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande e coloro che, avendo partecipato a due precedenti concorsi per lo stesso ruolo, non abbiano conseguito l'idoneità.

Saranno respinte le domande pervenute oltre il termine stabilito dall'art. 2.

Gli aspiranti che provino con la copia del foglio matricolare di servizio di essere impiegati di ruolo in servizio attivo civile in una Amministrazione dello Stato o ufficiali delle Forze armate dello Stato in servizio permanente effettivo (ad esclusione quindi degli ufficiali di complemento), potranno esimersi dal presentare i documenti indicati ai numeri 1, 2, 3, 4 e 8, salvo sempre al Ministero il diritto di chiederne l'esibizione.

I candidati che dimostrino di trovarsi in servizio militare potranno presentare in termine la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti almeno dieci giorni prima dell'inizio dell'esame dei titoli e della eventuale prova pratica la cui data sarà loro comunicata dal Ministero, mentre quelli residenti all'estero potranno presentare in tempo utile la domanda di ammissione, riservandosi di produrre i documenti richiesti entro il termine di trenta giorni dopo la scadenza normale.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età che deve sussistere alla data del presente bando di concorso.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

Art. 5.

Il candidato dovrà godere di una sana e robusta costituzione fisica ed essere esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Tale attitudine fisica sarà accertata presso l'Accademia navale in un giorno da stabilirsi dal presidente della Commissione ed in ogni caso prima della compilazione della graduatoria mediante visita medica inappellabile eseguita da due ufficiali medici della Marina Militare.

Da tale visita medica saranno esentati i concorrenti invalidi di guerra i quali verranno sottoposti a visita sanitaria dal collegio medico di cui all'art. 30 del regolamento approvato con regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, riguardante l'applicazione della legge 21 agosto 1921, n. 1312, per l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra.

Il Ministero ha facoltà insindacabile di non ammettere al concorso quell'aspirante che, indipendentemente dal certificato di buona condotta e dal certificato generale penale, stimasse opportuno, per qualsiasi motivo, di non assumere in qualità di insegnante in un Istituto militare.

Art. 6.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata dal Ministero della difesa - Marina, di concerto con quello della pubblica istruzione, e sarà così composta:

un ufficiale ammiraglio, presidente;
due professori dell'Accademia navale, membri;
due professori ordinari di università, membri;
un funzionario della carriera amministrativa del Ministero della difesa Marina, di grado 7°, segretario senza voto.

I due membri professori ordinari di università saranno scelti fra i cultori delle materie per le quali è indetto il concorso; tuttavia, un commissario potrà essere scelto anche fra i cultori di discipline affini.

I lavori della Commissione giudicatrice procederanno in conformità di quanto è stabilito dall'art. 7 del regolamento approvato con regio decreto 15 ottobre 1936, n. 2135.

A parità di merito saranno osservate le preferenze di cui all'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive disposizioni vigenti.

Art. 7.

Il vincitore del concorso viene nominato, con decreto Ministeriale, professore straordinario ed è in obbligo di assumere servizio nel termine stabilito, ritenendosi rinunciatario in caso di inadempimento.

Qualora la nomina cada su persona che già ricopre il posto di professore di ruolo in un Istituto di istruzione superiore, questi conserva il grado e l'anzianità che occupa al momento della nomina. I professori straordinari possono essere dispensati in qualunque momento dall'ufficio con decreto del Ministero della difesa Marina, su proposta motivata del Comando della accademia.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 dicembre 1950

Il Ministro: FACCIARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 gennaio 1951
Registro n. 1, foglio n. 337

(552)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario delle prove scritte del concorso speciale per titoli ed esami a trentasei posti di vice bibliotecario in prova (gruppo A, grado 10°) nelle biblioteche pubbliche governative, indetto con decreto Ministeriale 3 luglio 1950.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il proprio decreto in data 3 luglio 1950, registrato alla Corte dei conti il 5 ottobre 1950, registro n. 36, foglio n. 346, con il quale è stato bandito un concorso a trentasei posti di vice bibliotecario in prova (gruppo *A*, grado 10°) nelle biblioteche pubbliche governative;

Visto l'art. 11 del bando medesimo;

Determina:

Le prove scritte di esame del concorso speciale per titoli ed esami a trentasei posti di vice bibliotecario in prova nelle biblioteche pubbliche governative, indetto con il decreto sopracitato, avranno luogo nei giorni 5, 6 e 7 marzo 1951 ed inizio alle ore 9 nel Palazzo degli esami in Roma, in via Girolamo Induno n. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione (parte II).

Roma, addì 1° febbraio 1951

p. *Il Ministro*: VISCHIA

(562)

Diario delle prove scritte del concorso speciale per titoli ed esami a quattordici posti di vice aiuto bibliotecario in prova (gruppo B, grado 11°) nelle biblioteche pubbliche governative, indetto con decreto Ministeriale 3 luglio 1950.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il proprio decreto in data 3 luglio 1950, registrato alla Corte dei conti il 5 ottobre 1950, registro n. 36, foglio n. 348, con il quale è stato bandito un concorso a quattordici posti di vice aiuto bibliotecario in prova (gruppo *B*, grado 11°), nelle biblioteche pubbliche governative;

Visto l'art. 11 del bando medesimo;

Determina:

Le prove scritte di esame del concorso speciale per titoli ed esami a quattordici posti di vice aiuto bibliotecario in prova nelle biblioteche pubbliche governative, indetto con il decreto sopracitato, avranno luogo nei giorni 9 e 10 marzo 1951 ed inizio alle ore 9 nel Palazzo degli esami in Roma, in via Girolamo Induno n. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione (parte II).

Roma, addì 1° febbraio 1951

p. *Il Ministro*: BERTINELLI

(563)

Diario delle prove scritte del concorso speciale per titoli ed esami a tredici posti di vice ragioniere in prova (gruppo B, grado 11°) nel ruolo delle biblioteche pubbliche governative, indetto con decreto Ministeriale 3 luglio 1950.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il proprio decreto in data 3 luglio 1950, registrato alla Corte dei conti il 5 ottobre 1950, registro n. 36, foglio n. 347, con il quale è stato bandito un concorso a tredici posti di vice ragioniere in prova (gruppo *B*, grado 11°) nelle biblioteche pubbliche governative;

Visto l'art. 11 del bando medesimo;

Determina:

Le prove scritte di esame del concorso speciale per titoli ed esami a tredici posti di vice ragioniere in prova nelle biblioteche pubbliche governative, indetto con il decreto sopracitato, avranno luogo nei giorni 12 e 13 marzo 1951 ed inizio alle ore 9 nel Palazzo degli esami in Roma, in via Girolamo Induno n. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione (parte II).

Roma, addì 1° febbraio 1951

p. *Il Ministro*: BERTINELLI

(564)

Diario delle prove scritte del concorso speciale per titoli ed esami a trentatre posti di vice coadiutore in prova, di cui quattordici riservati ai provenienti dall'Amministrazione militare, nelle biblioteche pubbliche governative, indetto con decreto Ministeriale 3 luglio 1950.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il proprio decreto in data 3 luglio 1950, registrato alla Corte dei conti il 5 ottobre 1950, registro n. 36, foglio n. 349, con il quale è stato bandito un concorso a trentatre posti di vice coadiutore in prova (gruppo *C*, grado 13°) nelle biblioteche pubbliche governative;

Visto l'art. 11 del bando medesimo;

Determina:

Le prove scritte di esame del concorso speciale per titoli ed esami a trentatre posti di vice coadiutore in prova (gruppo *C*, grado 13°), di cui 14 (quattordici) riservati agli applicati dell'Amministrazione militare e ai sottufficiali delle Forze armate, nelle biblioteche pubbliche governative, indetto con il decreto sopracitato, avranno luogo nei giorni 15 e 16 marzo 1951 ed inizio alle ore 9 nel Palazzo degli esami in Roma, in via Girolamo Induno n. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione (parte II).

Roma, addì 1° febbraio 1951

p. *Il Ministro*: BERTINELLI

(565)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Variazione alla graduatoria di merito del concorso a cento posti di sottocapo in prova delle stazioni, bandito con decreto Ministeriale 27 agosto 1947, n. 1370.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto Ministeriale 23 novembre 1949, n. 2263, registrato alla Corte dei conti il 3 dicembre 1949 al registro n. 14, foglio n. 117 del bilancio Trasporti, con cui è stata approvata la graduatoria del concorso a cento posti di sottocapo delle stazioni in prova;

Visto il decreto Ministeriale 12 aprile 1950, n. 4525, registrato alla Corte dei conti l'8 maggio 1950 al registro n. 16, foglio n. 328 del bilancio Trasporti, con il quale è stata autorizzata l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ad aumentare i posti entro il limite di un decimo di quelli messi a disposizione nel concorso a cento posti di sottocapo delle stazioni in prova, bandito con decreto Ministeriale 27 agosto 1947, n. 1370;

Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale ed affari generali) n. P.A.G. 41. 24. Conc. 246/O in data 1° dicembre 1950, con cui viene affermato che il primo dei dieci candidati subentrati in virtù dell'aumento del decimo dei posti messi a concorso non ha assunto servizio entro il termine stabilito;

Sentito il Consiglio d'amministrazione;

Decreta:

Articolo unico.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata a nominare in prova, con decorrenza 31 dicembre 1950 il nominato Pollice Luigi riuscito idoneo al 116° posto della graduatoria di merito relativa al concorso a cento posti di sottocapo delle stazioni in prova, in sostituzione del candidato Corbo Angelo (106° in graduatoria) il quale è stato considerato rinunciante al posto.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 10 gennaio 1951

Il Ministro: D'ARAGONA

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 gennaio 1951
Registro Ufficio riscontro ferrovie, n. 21, foglio n. 83. — CASABURI

(566)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria generale del concorso a ottantadue posti di ufficiale permanente di 5ª classe dei vigili del fuoco (grado 10°) del ruolo tecnico di gruppo A dei Servizi antincendi.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto Ministeriale 7 luglio 1949, registrato alla Corte dei conti addì 19 agosto 1949, registro n. 25 Interno, foglio n. 193, con il quale è stato indetto un concorso per titoli ed esami ad ottantadue posti di ufficiale permanente di 5ª classe dei vigili del fuoco (grado 10°) del ruolo tecnico di gruppo *A* dei Servizi antincendi;

Visto il decreto Ministeriale 3 novembre 1949, registrato alla Corte dei conti addì 10 novembre 1949, registro n. 32 Interno, foglio n. 28, con il quale è stato provveduto alla proroga di giorni sessanta del termine di presentazione delle relative domande di ammissione;

Visto il decreto Ministeriale 28 febbraio 1950, registrato alla Corte dei conti in data 20 marzo 1950, registro n. 12 Interno, foglio n. 218, con il quale è stato provveduto alla nomina della Commissione esaminatrice del concorso stesso;

Visto il decreto Ministeriale 14 febbraio 1950, registrato alla Corte dei conti in data 20 marzo 1950, registro n. 12 Interno, foglio n. 219, con il quale è stato provveduto alla nomina della Commissione medica per l'accertamento della idoneità fisica dei candidati al concorso;

Visti i verbali della competente Commissione esaminatrice;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570;

Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 702;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati dichiarati idonei e vincitori del concorso suddetto:

1. Rosati ing. Fabio	punti	107,75	su 125
2. Dell'Erba ing. Luigi	»	99,75	»
3. Elifani ing. Giacomo	»	96,25	»
4. Gentile ing. Silvestro	»	95,10	»
5. Ortolani ing. Guglielmo	»	88,35	»
6. Giomi ing. Alessandro	»	87,15	»
7. Delle Chiaie ing. Mario	»	86,50	»
8. Failla ing. Rosario	»	84,75	»
9. Furitano ing. Gioacchino	»	82,25	»
10. Gavagnin ing. Mario	»	81,85	»
11. Castiglia ing. Giuseppe	»	81,75	»
12. Rindone ing. Enrico	»	79,75	»
13. Lettieri ing. Daniele	»	78,80	»
14. Bianconi ing. Agostino	»	77,07	»
15. Miggiano ing. Carmelo	»	76,30	»
16. Spina ing. Eugenio	»	74 —	»
17. Palazzo ing. Egidio	»	72 —	»

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 maggio 1950

p. *Il Ministro*: BUBBIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1950
Registro Interno n. 43, foglio n. 48. — VILLA

(483)

Graduatoria dei candidati dichiarati idonei nel concorso al posto di segretario capo di II classe vacante nel comune di Reggello (Firenze).

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 25 settembre 1950 per il conferimento del posto di segretario capo di 2ª classe del comune di Reggello (Firenze);

Visto il decreto Ministeriale in data 30 dicembre 1950, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, nonchè il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei al posto di segretario capo di 2ª classe del comune di Reggello (Firenze) nell'ordine come appresso indicato:

1. Messina Francesco	punti	92,10	su 132
2. Ferraris Stefano	»	91,79	»
3. Sala Tenna Giovan Battista	»	89,02	»
4. Panza Filomeno Fiore	»	87,61	»
5. Milioni Arturo	»	87 —	»
6. Sgro Pietro	»	86 —	»
7. Caruso Francesco	»	85,94	»
8. Succi Cimentini Flobert	»	85,58	»
9. Pasqualis Marcello	»	85,33	»
10. Ghiani Paolo	punti	84,26	su 132
11. Pianigiani Quintilio	»	84,08	»
12. Mangano Gaetano	»	84 —	»
13. Seccia Giorgio	»	83,92	»
14. Iacona Giovanni	»	83,41	»
15. Zapponi Agostino	»	82,58	»
16. Costanzo Giuseppe	»	82,45	»
17. Sorrentini Alfonso	»	82,35	»
18. Visconti Lorenzo	»	82,21	»
19. De Lisi Leonardo	»	82,02	»
20. Eydoux Ermanno	»	81,83	»
21. Cutaia Calogero	»	81,70	»
22. Lo Presti Francesco	»	81,66	»
23. Grossi Artemio	»	80,95	»
24. Pasqualone Giuseppe	»	80,50	»
25. Porazzi Angelo	»	80,49	»
26. Alberici Giovanni	»	79,50	»
27. Ciccotta Luigi	»	79,10	»
28. Pennacchia Aurelio, coniugato	»	79 —	»
29. Tovagliari Celso	»	79 —	»
30. Bitetti Giuseppe	»	78,79	»
31. Importuno Luigi	»	78,50	»
32. Scirè Salvatore	»	78,05	»
33. Bodo Mario	»	77,66	»
34. Spezia Roberto	»	77,50	»
35. Bossolo Luigi	»	76,97	»
36. Di Palma Leucio	»	76,93	»
37. Teramo Antonio	»	75,86	»
38. Piva Erminio	»	75,74	»
39. Di Pilla Giovannangelo	»	75,55	»
40. Volpe Michele	»	75 —	»
41. Bottega Giovanni	»	74,97	»
42. Giambitto Giuseppe	»	74,77	»
43. Salvo Antonino	»	74,50	»
44. Fisicaro Giovanni	»	74,45	»
45. Quadri Luigi	»	74,35	»
46. Boeri Sergio	»	73,71	»
47. Di Santo Angelo	»	73,50	»
48. Conte Egidio	»	72,52	»
49. Galli Pietro	»	72,04	»
50. Trapuzzano Alfonso	»	71,06	»
51. Pieschi Antonino	»	70,64	»
52. Porretti Antonio, invalido	»	70,02	»
53. Grimaldi Sisto Antonio	»	70,02	»
54. Di Conza Beniamino	»	69,55	»
55. Procaccini Pietro	»	69,47	»
56. De Virgiliis Vito	»	68,50	»
57. Punzo Ciro	»	68,16	»
58. Lo Iacono Filippo	»	68 —	»
59. Specchio Francesco	»	67,24	»
60. De Carolis Michele	»	67,14	»
61. Greco Vincenzo	»	65,37	»
62. Di Pietro Alfio	»	64,27	»
63. Ruggieri Angelo Antonio	»	63,95	»
64. Bonasia Michele	»	63,04	»
65. Bottrighi Luigi	»	62,95	»
66. Malanima Aldo	»	60,04	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 17 gennaio 1951

Il Ministro: SCELBA

(459)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato G. C.